

TIROCINIO ANTICIPATO

MODALITÀ DI COMPUTO DEI 240 CFU: ESAMI DI PROFITTO E IDONEITÀ

Premesso che:

- l'art. 5 comma 3, del DM 70/2016 recita: “Per l'ammissione all'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, lo studente deve essere **in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza** e avere già ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea”;
- la convenzione locale, all'art. 2, lett. a), prevede tra i requisiti di ammissione che lo studente “sia in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del Corso di laurea, così come precisato al successivo comma 2 del presente art. 2”, dove è stabilito “Ai fini della sussistenza del requisito di cui alla superiore lett. (a), del comma 1, del presente art. 2, si intende in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del Corso di laurea lo studente che abbia sostenuto tutti gli esami di profitto previsti per i primi quattro anni del Corso di Laurea ed abbia, di conseguenza, conseguito non meno di 240 CFU”;
- L'art. 23, comma 2, del Regolamento didattico di ateneo, recita “A seconda di quanto disposto dai regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di idoneità o con valutazione sufficiente, discreto, buono, ottimo”.

Ne consegue che:

1. Gli esami di profitto sono solo gli accertamenti che possono dare luogo a votazione mentre i giudizi di idoneità, pur essendo accertamenti integrano valutazioni diverse dagli esami di profitto e sono oggetto di specifica disciplina nei regolamenti didattici dei corsi di studio;
2. Nel regime transitorio cui possono accedere gli studenti, iscritti prima dell'a.a. 2018-2019, che optino per il vecchio regolamento, le due idoneità (lingua e informatica) previste della LMG a ciclo unico, non integrando un esame di profitto (cfr. art. 23, cit., segnatamente comma 28), non vanno computate nel conteggio dei 240 CFU di cui sopra, comunque raggiunti, grazie al superamento di uno degli esami prodromici all'accesso, ma posizionati nel pregresso Regolamento all'anno successivo al quarto.